

Medaglia d'onore per lunga navigazione

fonti normative

D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare.

Art. 1464 Distinzioni onorifiche e altre ricompense

1. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e ricompense: a) medaglia al merito di lungo comando; b) medaglia d'onore per lunga navigazione; c) medaglia di lunga navigazione aerea; d) croce per anzianità di servizio; e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra; f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra; g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra; h) distintivo d'onore per mutilati in servizio; i) distintivo d'onore per deceduti in servizio; l) distintivo d'onore per feriti in servizio; m) distintivo d'onore dei Volontari della libertà previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, concesso ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente nè con i tedeschi nè con i fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza.

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Art. 843 Caratteristiche

1. La medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta si distingue in: a) 1° grado (d'oro); b) 2° grado (argento); c) 3° grado (bronzo).

2. La medaglia d'onore per lunga navigazione e' conforme al modello definito con decreto del Presidente della Repubblica.

3. Essa e' sostenuta da un nastro di seta di colore azzurro tramezzato da una lista bianca in palo.

4. La medaglia e il relativo nastrino sono portati con le stesse modalita' stabilite per le decorazioni nazionali.

Art. 844 Presupposti

1. La medaglia d'onore per lunga navigazione è conferita ai militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che hanno compiuto su navi in armamento o in riserva, su unità di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze: a) 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; b) 15 anni per la medaglia di 2° grado; c) 10 anni per la medaglia di 3° grado.

2. Essa è, inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che hanno compiuto su navi mercantili nazionali: 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 10 anni per la medaglia di 3° grado.

3. La medaglia è conferita ai militari dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri imbarcati sulle unità di tali Forze armate iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato.

4. Per le unità del Corpo della guardia di finanza i militari interessati devono aver fatto effettivamente e organicamente parte del relativo equipaggio, in quanto a esse assegnati, con determinazione specifica in base alle tabelle di armamento.

Art. 846 Provvedimento di conferimento

1. La medaglia d'onore per lunga navigazione è concessa dal Ministero della difesa per i militari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri, ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, nonché dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza per il relativo personale.

2. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 847 Concessione alla memoria

1. La medaglia d'onore per lunga navigazione può essere concessa anche «alla memoria».

2. Le insegne e i brevetti delle medaglie concesse alla memoria sono attribuite:
a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non e' stata pronunciata sentenza di separazione con addebito; b) al primogenito tra i figli e le figlie; c) al piu' anziano tra i genitori; d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.

3. Se mancano i predetti congiunti, le insegne e i brevetti sono attribuiti al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o ai rispettivi comandi generali, se si tratta rispettivamente di deceduto gia' militare, o iscritto nelle matricole della gente di mare, o militare dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza.